

254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo VIII Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

1. a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
2. b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese – Cass. n. 13221/2021](#)

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. del curatore fallimentare - Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese -

[Azione di responsabilità sociale – Cass. n. 13220/2021](#)

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione di responsabilità sociale - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato -

254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Azione di responsabilità promossa dal curatore - depauperamento del patrimonio – Cass. n. 21730/2020](#)

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. - Quantificazione del danno - Criteri - Colpevole depauperamento del patrimonio societario

[Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Cass. n. 15839/2020](#)

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso i creditori sociali - Società - Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - organi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 \(Rv. 655305 - 01\)](#)

Fallimento di società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità dei creditori sociali - Riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. - Legittimazione del curatore - Sussiste - Fondamento. In tema di responsabilità degli amministratori di società a

[Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Azione ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti degli organi di società "in house" - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 \(Rv. 653596 - 02\)](#)

Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Concorso della giurisdizione contabile - Configurabilità – Condizioni L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 \(Rv. 651499 - 02\)](#)

Clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio poi fallito - Applicabilità ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale - Sussistenza - Differenza rispetto all'azione di responsabilità proposta dal curatore verso gli amministratori

fine

254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori - Dlgs 14/2019 -Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello